

Oggetto:	Regolamento per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato – modifica		
N. o.d.g.: 5.6	C.d.A. 22.2.2019	Verbale n. 2/2019	UOR: Area Affari generali e legali

qualifica	nome e cognome	presenze
Rettore	Francesco Adornato	P
Componenti interni	Francesca Spigarelli	P
	Andrea Dezi	P
	Catia Giaconi	P
	Elena Cedrola	P
	Maurizio Vecchiola	P
Componenti esterni	Galileo Omero Manzi	P
	Gianmarco Mereu	P
Rappresentanti studenti	Alessia Bottone	P

Il Consiglio di amministrazione

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente con i relativi allegati documentali;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l'attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall'articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

richiamato l'articolo 14 comma 2 lettera d) dello Statuto di autonomia, a norma del quale il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in conformità alla procedura prevista dalla normativa vigente, nonché ogni altro regolamento non riservato dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Senato accademico;

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l'articolo 6 commi 7 e 14;

richiamato il Regolamento per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, emanato con d.r. n. 33/2017 e successivamente modificato con d.r. n. 190 del 12 giugno 2018;

richiamato il d.r. n. 64 del 27 febbraio 2018, con il quale è stata indetta la prima procedura di valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali rivolta ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dei requisiti maturati nell'anno 2017;

preso atto delle criticità sollevate dalla commissione prevista dal Regolamento d'Ateneo e preposta alla valutazione delle domande, insediatasi in data 30 maggio 2018, quali analiticamente esposte nella relazione istruttoria di corredo alla presente deliberazione;

richiamata la nota n. 15926 del 31 luglio 2018, con la quale il Rettore, previa valutazione delle proposte formulate dalla commissione, ha sollecitato la stessa a procedere nella valutazione in conformità al Regolamento attualmente vigente;

dato atto che nella seduta del 25 settembre 2018 la commissione, rilevando preliminarmente di non aver ricevuto indicazioni in merito all'interpretazione da dare all'articolo 5 comma 1 lettera c) in ordine alla considerazione cumulativa o disgiunta delle presenze ai Consigli di dipartimento e ai Consigli dei corsi di studio ai fini del calcolo della soglia minima, ha iniziato comunque i lavori e preso in esame le richieste e la documentazione allegata, giungendo all'individuazione delle posizioni non interessate dalle criticità segnalate, rinviando a data da destinarsi l'esame dei rimanenti candidati;

richiamato il d.r. n. 380 del 12 novembre 2018, con il quale è stato approvato l'elenco degli aventi diritto che hanno conseguito il giudizio positivo all'esito della valutazione sulla base dei lavori della commissione preposta;

richiamato il verbale del Senato accademico del 23 ottobre 2018, nel quale l'organo in questione, nel prendere atto di quanto riferito dalla prof.ssa Cesari, presidente della commissione, ha espresso l'invito di trasferire quanto esposto agli uffici competenti per i necessari chiarimenti, valutando anche l'eventualità di sottoporre la questione al Consiglio di amministrazione, in quanto organo che ha approvato la disciplina in parola;

considerata la necessità di risolvere le criticità emerse in sede di prima applicazione del regolamento, con particolare riferimento al parametro del calcolo della partecipazione dei professori e dei ricercatori alle sedute dei Consigli di dipartimento e a quelle dei Consigli dei corsi di studio di afferenza;

richiamata la propria deliberazione del 20 dicembre 2018 con la quale è stato espresso l'indirizzo volto a confermare la necessità di una partecipazione una partecipazione effettiva (non rilevando a tal fine le assenze giustificate) ad almeno il 50% delle sedute sia del Consiglio di dipartimento sia del Consiglio del corso di studio di afferenza, non potendosi conseguentemente ammettere una considerazione di tali presenze in via cumulativa.

considerato necessario, nel rispetto del principio generale dell'irretroattività della legge, dare attuazione al requisito di partecipazione dei professori e dei ricercatori alle sedute dei Consigli di dipartimento e a quelle dei Consigli dei corsi di studio, con le modalità stabilite con deliberazione del 20 dicembre 2018, a decorrere dal 1 luglio 2019;

considerato inoltre necessario riformulare l'articolo 5 comma 1 lettera c) prevedendo, tra le cause di giustificazione delle assenze, oltre a quelle già contemplate, anche gli impegni dovuti ad incarichi formalmente conferiti dal Rettore e dal Direttore di dipartimento di afferenza;

ritenuto di procedere alle suddette modifiche al testo regolamentare;

ritenuto inoltre, alla luce dei criteri di minor rigore stabiliti dalle suddette modifiche, di procedere alla riapertura dei termini in ordine alla procedura di valutazione 2018;

con voti palesi favorevoli unanimi;

delibera:

- 1) di approvare le modifiche al *Regolamento per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato*, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) di autorizzare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione ai fini degli scatti stipendiali anno 2018.

Allegato al punto 5.6 Cole 22.2.2018

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E GESTIONALI DEI PROFESSORI
E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO¹
(EMANATO CON D.R. N. 190 DEL 12 GIUGNO 2018)**

**ART. 1²
OGGETTO**

1. Il presente regolamento, attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 6 commi 7, 8 e 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, disciplina:

- a) l'autocertificazione e la verifica dello svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori e ricercatori a tempo indeterminato;
- b) il procedimento e i criteri di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Università ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali previsti dagli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

TITOLO I³

AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMII 7 E 8 DELLA LEGGE N. 240/2010;

**ART. 2⁴
VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI
E DI RICERCA**

1. Al termine delle attività di ogni anno accademico, ciascun docente deve provvedere alla consegna presso il dipartimento di afferenza del registro delle attività didattiche. Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ciascun docente assume la personale responsabilità di quanto dichiarato ai sensi della normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
2. Il Direttore del Dipartimento cui afferisce il docente, verificata la compilazione del registro, accerta la conformità fra le attività attribuite in sede di programmazione didattica con quelle effettivamente svolte dal docente.
3. Entro il mese successivo alla consegna del registro il Direttore del Dipartimento invia al Rettore l'attestazione contenente l'esito della valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti di ciascun docente, nonché i risultati della ricerca in applicazione dei requisiti stabiliti dall'ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016.
4. Entro il medesimo termine il Direttore di Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono oggetto di applicazione in via transitoria, nelle more di una complessiva revisione delle regole di valutazione del personale docente e ricercatore.

TITOLO II⁵

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E GESTIONALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMA 14 DELLA LEGGE N. 240/2010

¹ Titolo così modificato con D.R. n. 190 del 12 giugno 2018

² Articolo così modificato con D.R. n. 190 del 12 giugno 2018

³ Titolo così inserito con D.R. n. 190 del 12 giugno 2018

⁴ Articolo così inserito con D.R. n. 190 del 12 giugno 2018

⁵ Titolo così inserito con D.R. n. 190 del 12 giugno 2018

ART. 3
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Rettore adotta l'atto di avvio del procedimento di valutazione individuale di cui all'articolo 1; l'avviso è pubblicato all'albo *on line*, nel sito *web* dell'Università e comunicato a mezzo posta elettronica a ciascun soggetto interessato.

2. Possono partecipare al procedimento di valutazione i professori e i ricercatori che hanno terminato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il triennio di effettivo servizio nella classe triennale in godimento, nonché i professori e i ricercatori che, in seguito al giudizio negativo riportato nel precedente procedimento di valutazione, hanno reiterato la richiesta dopo un ulteriore anno accademico; possono altresì partecipare i professori e i ricercatori che, pur avendo compiuto il triennio di cui al periodo precedente, non hanno presentato la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale nell'anno immediatamente successivo al completamento dello stesso triennio.

3. I professori e i ricercatori in possesso dei requisiti richiesti che intendono partecipare al procedimento di valutazione presentano domanda di attribuzione dello scatto stipendiale nei termini e secondo le modalità previste dall'avviso di cui al comma 1. Alla domanda devono essere allegate la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di attribuzione previsti dall'articolo 5 e la relazione, prescritta dalla legge, sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti.

ART. 4
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La valutazione è effettuata, sulla base dell'istruttoria condotta dagli uffici competenti, da una commissione nominata dal Senato accademico e formata da tre componenti, oltre a due componenti supplenti, scelti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato eletti nello stesso Senato accademico.

2. La commissione elegge al proprio interno il presidente.

3. Gli atti della commissione sono approvati dall'amministrazione universitaria con decreto del Rettore.

ART. 5
CRITERI DI VALUTAZIONE

1. I requisiti, congiuntamente richiesti ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale e che devono risultare dagli atti d'ufficio, sono i seguenti:

- a) regolare assolvimento, nel triennio di riferimento, dei compiti didattici attribuiti dalle competenti strutture didattiche in relazione al rispettivo stato giuridico, e regolare presentazione dei registri delle attività didattiche presso il dipartimento di afferenza. I doveri didattici si considerano regolarmente assolti anche considerando la limitazione dell'attività concessa in ottemperanza alle vigenti previsioni di legge, il collocamento in congedo per motivi di studio, il collocamento in congedo per maternità, il collocamento in congedo o aspettativa per malattia e il distacco o comando presso altri enti;
- b) pubblicazione, nel triennio di riferimento, di almeno n. 4 prodotti validamente sottoponibili alla VQR e risultanti dalla relativa banca dati di Ateneo. Per i ricercatori che non svolgono attività didattica il numero di tali prodotti è aumentato a 5;
- c) **partecipazione effettiva ad almeno la metà delle sedute del Consiglio del dipartimento e del Consiglio del corso di studio di afferenza, calcolata previa sottrazione dal totale delle sedute stesse delle assenze giustificate riconducibili esclusivamente alla limitazione dell'attività concessa in ottemperanza alle vigenti previsioni di legge, al collocamento in congedo per motivi di studio, al collocamento in congedo per maternità, al collocamento in congedo o aspettativa per malattia, al distacco o comando presso altri enti, nonché ad incarichi per motivi istituzionali formalmente conferiti dal Rettore o dal Direttore del dipartimento di afferenza;** sono esonerati dal rispetto del presente requisito il Rettore, in relazione alle sedute del Consiglio del dipartimento di appartenenza, e i Direttori dei dipartimenti, in relazione alle sedute del Consiglio del corso di studio cui rispettivamente afferiscono;
- d) assenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura.

2. Il procedimento si conclude con esito positivo e il docente consegue pertanto il diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale qualora sia verificata la sussistenza di tutti gli elementi indicati al precedente comma 1.

ART. 6

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE

1. Entro venti giorni dall'approvazione degli atti della commissione l'amministrazione universitaria comunica a ciascun soggetto l'esito della valutazione.

2. Eventuali reclami possono essere presentati al Rettore entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Il Rettore si esprime nel successivo termine di venti giorni.

3. Ogni anno, entro sessanta giorni dalla conclusione della procedura di valutazione delle domande di attribuzione dello scatto stipendiale, l'Università pubblica nel sito *web* istituzionale l'elenco dei professori e dei ricercatori la cui richiesta si è definita con esito positivo.

ART. 7

ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

1. Gli scatti stipendiali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 sono attribuiti ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato solo a seguito della partecipazione con esito positivo al procedimento di valutazione individuale oggetto del presente regolamento, ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

2. La decorrenza del nuovo inquadramento economico retroagisce al giorno successivo al termine del triennio.

3. Gli scatti stipendiali non attribuiti convergono nel fondo di Ateneo per la premialità previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

ART. 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, per tale intendendosi la prima valutazione di ciascuno dei soggetti interessati secondo il rispettivo periodo di maturazione del triennio di cui al precedente articolo 3 comma 2, il requisito previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera b) si intende soddisfatto con l'avvenuta pubblicazione di almeno n. 2 prodotti della ricerca, per i professori e per i ricercatori che svolgono attività didattica, e di almeno n. 3 prodotti della ricerca, per i ricercatori che non svolgono attività didattica, aventi le caratteristiche ivi indicate.

1 bis. Il requisito previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera c) entra in vigore a decorrere dal 1 luglio 2019.

2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Università.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti normative nazionali in materia di ordinamento universitario e stato giuridico del personale docente e ricercatore.